

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE

## PROTAGONIST 7.50

### Associazione sportiva dilettantistica

#### Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'associazione prende il nome di:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE PROTAGONIST 7.50 (A.I.C.P.) Associazione Sportiva Dilettantistica”

#### Art. 2 – EMBLEMA

La bandiera di Classe è il simbolo di classe o in alternativa la bandiera alfabetica lettera ZETA dei segnali del Codice Internazionale

#### Art. 3 – SCOPI

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha lo scopo di promuovere la diffusione,

l'organizzazione e l'attività dell'imbarcazione Protagonist 7.50 e in particolare di:

- tenere informati tutti i componenti presenti e futuri dell'Associazione degli sviluppi della Classe e di tutte le proposte riguardanti le regole della Classe;
  - instaurare e mantenere rapporti con la Federazione Italiana Vela – F.I.V.;
  - promuovere di concerto con la F.I.V. il Campionato di Classe Protagonist 7.50 e coordinare con la stessa il programma delle regate;
  - incoraggiare e promuovere nel territorio nazionale, sempre di concerto con la F.I.V., regate tra armatori, inserendo nel Campionato di Classe e nelle regate che la Classe riterrà più idonee una speciale classifica per timonieri armatori;
  - trattare eventualmente con la F.I.V. tutto ciò che riguarda le regole di stazza della Classe;
- instaurare i migliori rapporti con gli aderenti alla Classe, esaminare le proposte avanzate dagli associati e dai costruttori per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza dell'imbarcazione;

- promuovere manifestazioni nautiche per Protagonist 7.50 anche di contenuto non necessariamente agonistico.

#### Art.4 – CERTIFICATO DI STAZZA

Nessuna imbarcazione può prendere parte a regate ufficiali della Classe se il proprietario non è in possesso di regolare certificato di stazza.

#### Art. 5 – ISCRIZIONE ALL’A.I.C.P.

Per partecipare alle regate della Classe Protagonist 7.50 è indispensabile essere soci dell’Associazione Italiana di Classe.

Questa condizione non è richiesta ai partecipanti con numero velico straniero.

#### Art. 6 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione:

- i proprietari di una imbarcazione della Classe Protagonist 7.50
- i timonieri di una imbarcazione della Classe Protagonist 7.50 di cui non sono proprietari;
- i simpatizzanti dello sviluppo della Classe Protagonist 7.50:

I soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Juniores e Onorari.

Le quote associative dei soci proprietari e non proprietari (Ordinari, Sostenitori, Juniores) vengono fissate dall’Assemblea annuale.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

Soci Onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemerienze a favore della Classe.

Essi sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Tecnico.

## Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e legalmente costituita rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti compresi gli assenti e i dissenzienti.

## Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo o in occasione del Campionato Nazionale Protagonist 7.50 o comunque entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e la stesura del programma sportivo dell'anno.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata

La località sarà indicata con l'ordine del giorno dal Presidente di Classe in carica.

L'Assemblea dell'Associazione sarà validamente costituita in prima convocazione quando almeno il 50 per cento dei soci con diritto di voto sarà presente di persona o per delega.

L'Assemblea dell'Associazione sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti di persona o per delega.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti e saranno valide per tutti gli Associati compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, in difetto di accordo la Presidenza competerà al Segretario Tesoriere ed in mancanza di questo al socio più anziano presente.

## Art. 10 – DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci armatori hanno diritto ad un voto e possono delegare, per iscritto, un altro socio armatore a rappresentarlo nell'Assemblea.

Nessun componente l'Assemblea può rappresentare più di due soci.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli altri soci.

#### Art. 11 – ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

L'Associazione, nell'Assemblea Generale Annuale, eleggerà tra i soci con diritto di voto il Consiglio Direttivo che sarà composto da tre a cinque membri, tra cui il Presidente, che viene eletto direttamente dall'Assemblea, e il Comitato Tecnico che sarà composto da tre membri di cui almeno uno socio.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo, determina l'ammontare delle quote associative, delibera circa l'eventuale trasferimento della sede sociale e su ogni argomento di carattere generale e particolare iscritto all'ordine del giorno.

#### Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I presenti all'Assemblea Straordinaria debbono essere in numero non inferiore al 50 per cento più uno dei soci con diritto di voto in prima convocazione; la seconda convocazione sarà considerata valida a prescindere dal numero degli armatori con diritto di voto presenti (soci ordinari). L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie con un quorum pari al 30 per cento degli armatori con diritto di voto presenti, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente Statuto.

#### Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera sulla gestione dei fondi costituiti dalle quote sociali e da ogni altro provento.

Promuove e coordina l'attività della Classe, operando per il raggiungimento dei fini statutarî.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, formula i bilanci e svolge tutte le mansioni a lui affidate dal Consiglio Direttivo.

Egli è sostituito in caso di necessità dal Segretario Tesoriere eletto tra i componenti del Consiglio.

Localmente potranno essere nominati rappresentanti di zona che terranno i contatti con la

Segreteria dell'Associazione.

In mancanza di rappresentanti eletti localmente, il Consiglio Direttivo della Associazione nominerà dei fiduciari di zona.

Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

#### Art. 14 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico composto da tre membri di cui almeno uno socio, eletti dall'Assemblea, costituisce l'organo consultivo dell'Associazione per quanto concerne il regolamento di stazza, le sue eventuali modificazioni ed integrazioni, la sua interpretazione anche in riferimento alle verifiche che effettuerà presso i costruttori e le richieste da proporre a questi e alla F.I.V.

Il Comitato Tecnico d'intesa con il Consiglio Direttivo, compie gli interventi necessari per l'applicazione effettiva del regolamento di stazza.

Si interessa e opererà perché siano disponibili gli strumenti necessari allo scopo, compie sopralluoghi e controlli presso i costruttori, studia soluzioni tecnico-costruttive per il miglioramento delle prestazioni ed in particolare della sicurezza dell'imbarcazione.

Il Comitato Tecnico tiene i contatti, se necessario, con gli stazzatori.

#### Art. 15 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno

o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### Art. 16 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Art. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza,

Delega il segretario Tesoriere a compiere operazioni di ordinaria amministrazione.

#### Art. 18 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, ricevuta la delega dal Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

#### Art. 19 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

#### Art. 20 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea Generale, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni e da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

#### Art. 21 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche in subordine alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Brescia, lì 14 marzo 2009

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE

(Trattasi di modifica di statuto precedentemente registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Brescia 2, in data 18 maggio 2006 al n.4674 serie 3 )